

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2013, n. 8-5432

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali) e s.m.i. - Art. 2, comma 2 quinquies - Individuazione degli ambiti delle attività delle cooperative sociali di tipo A.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e la legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali), all'articolo 1 definiscono gli ambiti di attività per le cooperative sociali di tipo A: servizi socio sanitari ed educativi.

Con circolare n. 116 del 9 ottobre 1992, il Ministero del lavoro ha specificato che i servizi socio-sanitari ed educativi, che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), debbono essere finalizzati alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e che questa funzione sia svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale.

Dopo l'entrata in vigore della l.r.18/1994, è stata emanata la Circolare regionale 4 aprile 1995, n. 10/ASS che ha delineato gli ambiti di attività delle cooperative sociali A soprattutto in relazione alle competenze regionali e degli Enti locali, enumerando, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie:

“SERVIZI SOCIO-SANITARI. Si tratta di quelle prestazioni che comportano integrazione gestionale fra attività sanitarie e socio-assistenziali, quali ad es. l'ADI (assistenza domiciliare integrata), attività a ciclo diurno e/o residenziale rivolte a persone non auto sufficienti (handicappati, anziani, malati di mente) o necessitanti di interventi a valenza riabilitante (tossicodipendenti).

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. I servizi socio-assistenziali si articolano in: attività di sostegno al nucleo familiare (assistenza domiciliare, educativa territoriale); interventi sostitutivi del nucleo familiare: attività residenziale e/o semi-residenziale dirette a minori, anziani, handicappati e categorie a rischio di emarginazione (nomadi, dimessi dal carcere, extracomunitari, senza fissa dimora).

SERVIZI EDUCATIVI. L'educazione è il processo di realizzazione massimale della persona, cioè delle sue disposizioni, capacità e competenze. La materia di spettanza regionale è l'assistenza scolastica e non la pubblica istruzione che è competenza statale. Rientrano nell'assistenza scolastica tutte le attività e i servizi destinati a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. ad es. trasporti gratuiti o agevolati, servizi di mensa, di pensionato e pernottamento, attività di pre-doposcuola. Oltre ai servizi destinati alla prima infanzia, quali gli asili nido e le scuole materne a carattere comunale, sono da considerarsi educative tutte le attività ricreative, culturali e di tempo libero quali: i centri vacanza per minori, i soggiorni vacanza per adulti e anziani, i centri socio-culturali, i centri di incontro e le attività di carattere laboratoriale (teatro, musica, danza, cinema). Infine, rientra in detta funzione anche l'attività di prevenzione e di promozione educativa e culturale, di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 616/77.”

Nel corso degli anni, tuttavia, la situazione si è evoluta e, specialmente per i servizi di natura sanitaria, si è spesso reso necessario, prima di procedere all'iscrizione di cooperative alla sezione A dell'Albo, richiedere pareri alla Direzione Sanità sulla congruità delle attività svolte dalle stesse rispetto alla predetta circolare. Peraltro l'evoluzione normativa, l'ampliamento e lo sviluppo delle attività gestite dalle cooperative sociali, hanno reso necessario una modifica della normativa

regionale; ciò alla luce anche della necessità di fornire indirizzi alle Province, cui dal 2001, sono state trasferite le competenze in merito all'iscrizione all'albo delle cooperative sociali.

Pertanto, con l'articolo 32 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) sono state aggiunte all'articolo 2 della l.r. 18/1994 le seguenti disposizioni:

“2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.”

Per dare compiuta attuazione alle predette disposizioni, è quindi necessario delimitare in maniera più dettagliata gli ambiti di attività delle aree di applicazione con specifico atto deliberativo, così come previsto al comma 2 quinquies dell'articolo 2 della l.r. 18/1994.

Le attività sanitarie che le cooperative sociali di tipo A possono svolgere, ai sensi dell'art. 2, c. 2 bis della l.r. 18/1994, oltre a quelle già contemplate dalla Circolare regionale 10/1995, sono:

- trasporto farmaci, medicale e sanitario con ambulanza
- assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e infermieristico
- attività di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria
- gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale e sanitaria
- gestione ambulatori infermieristici e medici (a titolo esemplificativo: laboratori di analisi, diagnostica, di odontoiatria, di terapia medica e riabilitativa, ecc...)
- attività sanitarie di cui all'art. 2, c. 2 bis rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali ai sensi dell'art. 2, c. 2 ter della l.r. 18/1994 e s.m.i.

Le cooperative sociali di tipo A per lo svolgimento delle attività e prestazioni sanitarie sopra citate si attengono alle disposizioni regionali attuative del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti, sulla base di specifici requisiti richiesti per le tipologie di servizi che le cooperative sociali intendono erogare e gestire.

Tutto ciò premesso,

vista la l. 381/1991;

vista la l. r. 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la Circolare regionale 4 aprile 1995, n. 10/ASS;

sentita la Conferenza regionale della Cooperazione sociale, di cui all'articolo 22 della l.r. 18/1994 in data 17 dicembre 2012 e la competente Commissione consiliare in data 7 febbraio 2013,

la Giunta regionale, unanime

delibera

1. Le attività sanitarie che le cooperative sociali di tipo A possono svolgere, ai sensi dell'art. 2, c. 2 bis della l.r. 18/1994, oltre a quelle già contemplate dalla Circolare regionale 10/1995, sono:

- trasporto farmaci, medicale e sanitario con ambulanza
- assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e infermieristico
- attività di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria
- gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale e sanitaria
- gestione ambulatori infermieristici e medici (a titolo esemplificativo: laboratori di analisi, diagnostica, di odontoiatria, di terapia medica e riabilitativa, ecc...)
- attività sanitarie di cui all'art. 2 c. 2 bis rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali ai sensi dell'art. 2, c. 2 ter della l.r. 18/1994 e s.m.i.

2. Le cooperative sociali di tipo A per lo svolgimento delle attività e prestazioni sanitarie sopra citate si attengono alle disposizioni regionali attuative del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

3. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti, sulla base di specifici requisiti richiesti per le tipologie di servizi che le cooperative sociali intendono erogare e gestire.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

(omissis)